Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **Roma - Giovedì, 5 gennaio 1933 - Anno XI** — **Numero 4**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti " nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno " e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1932, n. 1672.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1673.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1674.

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I laureati in giurisprudenza ex combattenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nell'albo dei procuratori, possono ottenere l'iscrizione senza esame nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio della professione di procuratore.

Per gli effetti della presente legge e delle altre norme vigenti sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore sono equiparati agli ex combattenti coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 31 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme da osservarsi per provare il possesso dei requisiti stabiliti nel capoverso dell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1675.

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento, di cui all'art. 2 della presente legge, quelli delle preture e dei tribunali L. 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7500, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti, aumentata di L. 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto, per i relativi aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Alle cifre suddette si applica la riduzione del 12 per cento disposta dal R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennità supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianità di servizio.

Per la determinazione della qualità di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 2.

È istituita a carico dell'ufficiale giudiziario una tassa a favore dell'erario del 10 per cento sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta indicati nella specifica di ciascun atto, ridotto tale ammontare del 12 per cento in conformità del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità. Questa tassa è riscossa nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente sull'originale degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

La tassa anzidetta è stabilita in aggiunta a quella disposta a carico delle parti dall'art. 57 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti in tutto o in parte l'ammontare della tassa indicata nel presente articolo, è soggetto, salva l'azione penale, alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 8, comma 1°, calcolata la pena pecuniaria sulla somma illegalmente percepita dalle parti.

La stessa tassa del 10 per cento è dovuta sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni ed è trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamento delle dette percentuali.

Art. 3.

Sui proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di L. 30.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non L. 48.000, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 48.000.

Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, è fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.

Art. 4.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 2500, ma non le L. 4000, e il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4000.

L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso è conforme all'originale.

Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente al pro-

curatore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.

Art. 5.

Entro il 15 gennaio, il cancelliere trasmette al procuratore del Registro il repertorio dell'anno precedente.

Il procuratore del Registro, accertate la esattezza delle annotazioni fatte a repertorio e la regolarità dei versamenti, liquida sul complesso annuale dei proventi la somma spettante all'ufficiale giudiziario, a termini dell'art. 3. Quando l'ufficiale giudiziario ha percepito somme maggiori di quelle spettantigli, il procuratore del Registro lo invita a versare le somme percepite in più entro il termine che all'uopo stabilirà. Trascorso il detto termine, procede alla riscossione con la osservanza delle disposizioni dell'art. 6. Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario non ha percepito interamente la somma dovutagli, dispone il pagamento della differenza a favore dello stesso ufficiale giudiziario non oltre il mese di gennaio.

Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del Registro e l'ufficiale giudiziario sono decise, sentito il pubblico ministero, con decreto non soggetto a impugnazione, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal primo presidente della Corte negli altri casi.

Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del Registro provvede alla restituzione del repertorio alla cancelleria dove rimane depositato.

Art. 6.

Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del Registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni e contro la ingiunzione stessa non è ammessa opposizione.

Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficiale giudiziario è sospeso dall'ufficio fino a quando non abbia luogo il pagamento. La sospensione è dichiarata e, ove del caso, revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto del presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ovvero con decreto del primo presidente della Corte, negli altri casi, salva peraltro l'azione disciplinare.

Art. 7.

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennità di trasferta. Deve segnare altresì nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.

Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi col totale scritto in cifre e in lettere.

Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.

Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.

In ogni caso la iscrizione a repertorio e la presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono esser fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza.

Art. 8.

L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni a repertorio ovvero indichi i proventi in misura inferiore a quella percepita, è soggetto ad una sanzione disciplinare consistente nel pagamento di una somma da dieci a venti volte la somma occultata. Tale sanzione è inflitta con la osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della pena disciplinare dell'ammenda, comminata a carico degli ufficiali giudiziari dal testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed alla sua riscossione provvede il procuratore del Registro con la procedura indicata nell'articolo 6. È sempre salva l'azione penale.

Alla sanzione stabilita nel comma precedente può essere aggiunta, nei casi più gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualità nella infrazione si può far luogo alla destituzione.

Per la inosservanza della norma, di cui al primo capoverso dell'art. 7, è applicabile un'ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.

Ferme le facoltà concesse al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 213 del testo unico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, può ordinarsi, quando la gravità dei fatti lo esiga, la immediata sospensione dell'ufficiale giudiziario, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Si applica, anche per la eventuale revocazione, la norma del capoverso dell'art. 6. Però anche per gli ufficiali giudiziari addetti alle preture ed ai tribunali, tale facoltà può essere esercitata dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 9.

Nelle sedi distaccate di pretura gli atti di competenza degli ufficiali giudiziari, eccetto quelli di esecuzione, sono compiuti dall'usciere di conciliazione, il quale, in tal caso, percepisce gli stessi diritti e le stesse indennità stabiliti per gli ufficiali giudiziari di pretura.

Quando ricorrano motivi speciali può essere sostituito, con provvedimento del pretore, dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

Art. 10.

Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario è obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del Comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.

L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.

La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.

Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti è punito con una ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.

Art. 11.

Il diritto di urgenza è dovuto agli ufficiali giudiziari soltanto per gli atti ad essi affidati nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale è richiesta la esecuzione.

Il diritto di urgenza in nessun caso si estende alle indennità di trasferta, nè alla notificazione fatta per mezzo del servizio postale.

La indennità di trasferta spetta all'ufficiale giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e il luogo in cui deve essere compiuto l'atto è maggiore di tre chilometri e, nelle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, di cinque chilometri. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita in ragione di centesimi quaranta per chilometro, con la riduzione del 12 per cento disposta con R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Essa comprende il rimborso di ogni spesa.

Quando l'ufficiale giudiziario procede, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, la indennità di trasferta è liquidata una sola volta. La stessa norma si applica per il diritto di urgenza.

Art. 12.

È vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.

È loro vietato altresì di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.

Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresì nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.

Art. 13.

Per ragioni di servizio il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di disporre il tramutamento in qualunque sede del Regno di un ufficiale giudiziario indipendentemente dalla graduatoria ed anche senza che il posto sia messo a concorso.

Eguale facoltà è concessa al primo presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero, per il tramutamento degli ufficiali giudiziari da una ad altra sede compresa nella circoscrizione della Corte.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, può essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari negli uffici dove l'ammontare dei proventi percepiti nell'ultimo triennio, ripartito per il numero degli ufficiali giudiziari che in seguito all'aumento vi sarebbero addetti, dia una media annua non inferiore a L. 30.000.

È mantenuta in via temporanea, fino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi per la notificazione degli atti. Tale facoltà verrà a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio giudiziario, sarà stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia con proprio decreto.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1933.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto all'attuazione della presente legge, al coordinamento e alla integrazione delle norme e delle tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri di conciliazione, con facoltà di apportare alle medesime quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune, nonchè di pubblicare un testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932, n. 1676.

Descrizione tecnica e termini di validità del francobollo di propaganda per la Società « Dante Alighieri » da L. 100, destinato ad uso delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1932, n. 485, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri », destinati ad uso delle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il francobollo da L. 100 di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri » destinato a rappresentare le sopratasse di posta aerea delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo è identico nella stampa e nel disegno all'analogo francobollo emesso per uso del Regno, ma presenta la dicitura « Isole italiane dell'Egeo - Posta aerea » e la colorazione in azzurro ed in verde oliva.

Art. 2.

Il francobollo di cui al presente decreto sarà valido fino al 31 gennaio 1933-XI, e non verrà ammesso al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1677.
Proroga al 31 dicembre 1933 del trattamento doganale stabilito con R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare il trattamento doganale del carbone di legna per l'anno 1933;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio sul valore stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, è prorogato fino al 31 dicembre 1933 il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, col quale è stato istituito il dazio doganale di L. 4 il quintale sul carbone di legna di cui a voce 606 della tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col 1° gennaio 1933, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1678.
Modificazione del dazio doganale sul carbone coke.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, che reca provvedimenti a favore dell'industria mineraria;
Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il dazio specifico del carbone coke;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dazio di confine sul carbone coke (voce 564-*bis* della tariffa) è stabilito in L. 24,50 la tonnellata, fermo restando il dazio del 10 per cento sul valore, istituito con R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1679.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Andrea Andreis », con sede in Gardola, frazione del comune di Tignale.

N. 1679. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Andrea Andreis » con sede in Gardola, frazione del comune di Tignale (Brescia), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1680.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria José di Savoia », con sede in S. Giovanni, frazione del comune di Casarsa della Delizia.

N. 1680. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria José di Savoia », con sede in S. Giovanni, frazione del comune di Casarsa della Delizia (Udine), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1681.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cesare Trincanato », con sede in Piove di Sacco.

N. 1681. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cesare Trincanato », con sede in Piove di Sacco (Padova), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1682.
Erezione in ente morale della fondazione « Pio istituto Santo e Itala Franchini », con sede in S. Ansano in Greti, comune di Vinci.

N. 1682. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Pio istituto Santo e Itala Franchini », con sede in S. Ansano in Greti, in comune di Vinci (Firenze), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1683.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Alessandrina Piccioni-Ravizza », con sede in Acquapendente.

N. 1683. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Alessandrina Piccioni-Ravizza », con sede in Acquapendente, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Columella Pietro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Columella Pietro venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Columella ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Columella in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Columella Pietro è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Jung.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 256. — Gualtieri.

(7843)

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Boffa Ettore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Boffa Ettore venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Boffa ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Boffa, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Boffa Ettore è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Jung.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 257. — Gualtieri.

(7842)

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Fehr Federigo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Fehr Federigo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Fehr ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Fehr, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Fehr Federigo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 255. — GUALTIERI.

(7844)

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Giuliari Arcidade.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Giuliari Arcidade venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Giuliari ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Giuliari, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Giuliari Arcidade è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 254. — GUALTIERI.

(7845)

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Paoletti Guglielmo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Paoletti Guglielmo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Paoletti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Paoletti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Paoletti Guglielmo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 253. — GUALTIERI.

(7846)

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Strada Mario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il sig. Strada Mario venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Strada ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Strada in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Strada Mario è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 11 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 252. — GUALTIERI.

(7847)

REGIO DECRETO 17 novembre 1932.
Proroga della straordinaria gestione della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 giugno 1927, col quale furono sciolti il Comitato esecutivo e gli altri organi elettivi della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » con sede in Milano, e nominato un Regio commissario;
Veduta la legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul riordinamento della Mutualità scolastica, la quale, tra l'altro, dispone lo scioglimento della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » ed il trasferimento del patrimonio di essa all'Ente nazionale per la mutualità scolastica, con sede in Roma, creato con l'art. 3 della legge stessa;
Veduti i Regi decreti 16 settembre 1927, 29 gennaio e 18 ottobre 1928, 12 settembre 1929 e 22 febbraio, 24 luglio 1930, 15 gennaio e 24 luglio 1931 e 7 gennaio 1932, coi quali fu prorogata la gestione commissariale;
Riconosciuta la necessità di prorogare ulteriormente l'amministrazione straordinaria commissariale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata fino all'insediamento dei normali organi amministrativi dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica italiana, di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1933-XI, la durata della gestione commissariale, presso la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 96. — BETTAZZI.

(7841)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-648 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Mattia e della fu Maria Stanic, nato ad Anicova il 13 marzo 1878 e residente a Zamedveie (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Caterina fu Stefano Kamenscek, nata ad Anicova il 12 aprile 1895, moglie;
Markic Leopoldo, nato ad Anicova il 5 dicembre 1906, figlio;
Markic Ernesto, nato ad Anicova il 2 gennaio 1908, figlio;
Markic Venceslao, nato ad Anicova il 7 agosto 1909, figlio;
Markic Felicita, nata ad Anicova il 13 marzo 1911, figlia;
Markic Romano Guglielmo, nato ad Anicova il 13 novembre 1916, figlio;
Markic Stefania Matilde, nata ad Anicova il 26 dicembre 1920, figlia;

Markic Rodolfo, nato ad Anicova il 17 settembre 1922, figlio;
Markic Maria Natalia, nata ad Anicova il 12 gennaio 1925, figlia;
Markic Vittorio, nato ad Anicova il 15 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7317)

N. 50-649 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Matteo e di Maria Zimic, nato a Descla (Salona d'Isonzo) l'11 marzo 1891 e residente a Descla (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Luigia di Francesco Vizin, nata a Moncorona il 4 febbraio 1895, moglie;
Markic Ludmilla, nata a Descla il 12 novembre 1923, figlia;
Markic Vera, nata a Descla il 2 settembre 1925, figlia;
Markic Luigi fu Matteo, nato a Descla il 6 gennaio 1893, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7318)

N. 50-650 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Antonio fu Martino e della fu Bajec Agnese, nato a Montenero d'Idria il 20 maggio 1854 e residente ad Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Amalia fu Antonio Hladnik, nata a Kriznagora il 24 settembre 1871, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7319)

N. 50-651 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Francesco fu Giacomo e della fu Lampe Geltrude, nato a Salloga il 24 febbraio 1877 e residente a Montenero d'Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella foma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Margherita fu Giuseppe Rupnik, nata a Salloga il 28 febbraio 1872, moglie;
Markic Maria, nata a Montenero il 3 settembre 1904, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montenero d'Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7320)

N. 50-652 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Antonio di Antonio e della fu Maria Hajan, nato a Zeliccini Val Zala (Idria) il 2 novembre 1882 e residente a Zeliccini Val Zala (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria di Giuseppe Logar, nata a Zibrse il 22 gennaio 1889, moglie;

Markic Antonio, nato a Jeliccini Val Zala il 29 ottobre 1912, figlio;

Markic Francesco, nato a Jeliccini Val Zala il 10 gennaio 1914, figlio;

Markic Maria, nata a Jeliccini Val Zala il 1° novembre 1915, figlia;

Markic Maria, nata a Jeliccini Val Zala il 9 novembre 1917, figlia;

Markic Stefano, nato a Jeliccini Val Zala il 1° dicembre 1919, figlio;

Markic Giovanni, nato a Jeliccini Val Zala il 15 maggio 1922, figlio;

Markic Stanislava, nata a Jeliccini Val Zala il 17 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7321)

N. 50-89 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Antonio e di Marcola Teresa, nato a Longo (Bergogna) il 16 maggio 1879 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Francesco Mandl, nata a Scheibs il 7 settembre 1892, moglie;

Lavrencic Ernestina di Giovanni, nata a Longo il 9 agosto 1921, figlia;

Lavrencic Carlo di Giovanni, nato a Longo il 25 ottobre 1923, figlio;

Lavrencic Teresa fu Antonio Marcola, nata a S. Elena al Natisone il 19 settembre 1857, madre;

Lavrencic Ignazio fu Antonio Marcola, nato a Longo il 25 gennaio 1882, fratello;

Lavrencic Antonio fu Antonio Marcola, nato a Longo il 24 febbraio 1897, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7315)

N. 50-92 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Antonio e di Cencis Maria, nato a Longo (Bergogna) il 3 novembre 1885 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Caterina di Mattia Rosic, nata a Longo il 3 ottobre 1889, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7316)

N. 50-659 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Bartolomeo e della fu Maria Brescak, nato a Dragovizza il 23 settembre 1878 e residente a Dragovizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria di Giovanni, nata a Dragovizza il 23 agosto 1890, moglie;
Markic Giuseppina, nata a Dragovizza il 18 marzo 1904, figlia;
Markic Stanislao, nato a Dragovizza il 20 maggio 1913, figlio;
Markic Olga, nata a Dragovizza il 28 agosto 1922, figlia;
Markic Giuseppe, nato a Dragovizza il 6 febbraio 1924, figlio;
Markic Luigi, nato a Dragovizza il 1° gennaio 1926, figlio;
Markic Maria Mafalda, nata a Dragovizza il 26 novembre 1927, figlia;
Markic Anna, nata a Dragovizza il 27 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7328)

N. 50-660 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Filippo fu Cristiano e della fu Maria Sbogar, nato a Dragovizza il 3 aprile 1871 e residente a Dragovizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7329)

N. 50-661 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giovanni fu Antonio e della fu Orsola Petrevicic, nato a Dragovizza l'11 giugno 1864 e residente a Dragovizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Caterina fu Giuseppe, nata a Dragovizza il 2 novembre 1861, moglie;
Markic Teresa, nata a Dragovizza il 29 ottobre 1896, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7330)

N. 50-662 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Michele di Stefano e della fu Agnese Kogoj, nato a Dragovizza il 2 settembre 1878 e residente a Dragovizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mrchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maddalena fu Ermacora Pavisic, nata a Cal di Canale il 1° luglio 1881, moglie;

Markic Rosalia, nata a Dragovizza il 12 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7331)

N. 50-663 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Francesco di Giovanni e di Caterina Markic, nato a Dragovizza l'8 ottobre 1891 e residente a Dragovizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Carolina Margherita di Maria Markic, nata a Dragovizza il 20 febbraio 1895, moglie;

Markic Olga, nata a Dragovizza il 30 aprile 1921, figlia;

Markic Vida, nata a Dragovizza il 17 aprile 1926, figlia;

Markic Iolanda, nata a Dragovizza l'8 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7332)

N. 50-1 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Vizin Luigia in Marchi di Francesco e di Maria Rijavec, nata a Moncorona il 4 febbraio 1895 e residente a Descla (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7333)

N. 50-658 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giovanni fu Andrea e della fu Agnese Suligoi, nato a S. Spirito il 15 giugno 1907 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Andrea, nato a S. Spirito il 23 luglio 1896, fratello;

Markic Alfonso, nato a S. Spirito l'8 settembre 1905, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7327)

N. 50-682 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Stefano di Matteo e di Tomazic Maria, nato a Marchici (Salona) il 26 febbraio 1863 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria di Andrea Kobal, nata a S. Lucia il 4 settembre 1869, moglie;

Markic Luigi, nato a Plava il 7 aprile 1902, figlio;

Markic Cecilia, nata a Plava il 30 ottobre 1909, figlia;

Markic Ottilia, nata a Vertozza (Merna) il 29 giugno 1923, figlia;

Markic Cecilia di Cecilia Markic, nata a Vertozza (Merna) il 23 agosto 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7346)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 dicembre 1932-XI è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 2 dicembre 1932, n. 1620, recante disposizioni per lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di S. Marco in Venezia.

(4)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Aumento dei posti di applicato tecnico nel ruolo dei Monopoli di Stato messi a concorso col decreto Ministeriale 4 giugno 1932-X.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio successivo, registro 4 Monopoli, foglio 244, con il quale è stato indetto un concorso per esami per la nomina a 44 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti: n. 24 posti nella branca di servizio « Coltivazioni » e n. 20 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932-X che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI, e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

I posti di applicato tecnico (grado 12°, seconda categoria) messi a concorso col succitato decreto Ministeriale 4 giugno 1932-X sono elevati da 44 a 69, e più precisamente da 24 a 29 quelli per la branca di servizio « Coltivazioni » e da 20 a 40 quelli per la branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Il termine massimo del 5 gennaio 1933-XI, stabilito dal detto decreto per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per l'ammissione al concorso, è prorogato fino a tutto il 10 febbraio 1933-XI.

Oltre ai documenti richiesti dal detto bando i candidati dovranno esibire, nei termini predetti, un certificato, rilasciato dalla competente autorità, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, stabilito per l'ammissione al concorso (anni 26) una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra dovranno produrre anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 G. M. - 1922.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13 e 14 marzo 1933-XI, nelle sedi che saranno tempestivamente comunicate agli aspiranti.

Per quanto non è previsto nel presente decreto valgono le disposizioni contenute nel ripetuto decreto Ministeriale 4 giugno 1932-X.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo di Villa Cadè (Reggio Emilia) non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7881)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Tufaie-Villa Sesta » in provincia di Siena.

Con Regio decreto in data 20 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1932, al registro n. 18, foglio 296, è stato costituito il Consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale Tufaie-Villa Sesta in comune di Montalcino (Siena).

(7875)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Canale Fossaz » in provincia di Aosta.

Con R. decreto 27 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Canale Fossaz » con sede in Villanova Baltea, provincia di Aosta.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 156 (153 a scopo irriguo e 3 a scopo industriale) ditte, con un comprensorio di ettari 49.09.29, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Saint Nicolas il 18 gennaio 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7876)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Fonda dei Prati » in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 20 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Fonda dei Prati », con sede in Castello d'Annone, provincia di Alessandria.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 53 ditte, con un comprensorio di ettari 30.36.50, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Castello d'Annone il 14 settembre 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7879)

Nomina del presidente del Consorzio di irrigazione « Sinistra Piave » in provincia di Treviso.

Con R. decreto 27 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro n. 18, foglio n. 7, ai sensi delle leggi vigenti in materia, il dottor Lorenzo Coletti è stato nominato presidente del Consorzio di irrigazione « Sinistra Piave-Canale Emanuele Filiberto di Savoia » con sede in Conegliano (Treviso).

(7880)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 24 novembre 1932-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Alberto Del Buono, console onorario di Danimarca e d'Islanda a Livorno.

(7887)

In data 10 dicembre 1932-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Roger Eyraud, agente consolare di Francia a Lipari.

(7888)

In data 10 dicembre 1932-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Amoretti, agente consolare di Spagna a Imperia.

(7889)

In data 15 dicembre 1932-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Rodolfo Lezzi, console generale onorario di Ungheria a Napoli.

(7890)

In data 15 dicembre 1932-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Domenico Coccon, console generale onorario di Ungheria a Venezia.

(7891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei seguenti certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906):

1. N. 558715 di L. 122,50 intestato a Faravelli Ernesta fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di S. Maria della Versa (Pavia);
2. n. 475545 di L. 486,50 intestato a Faravelli Paola fu Francesco, interdetta, sotto la tutela di Amalia Faravelli fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia);
3. N. 558717 di L. 122,50 intestato a Faravelli Amalia fu Francesco, nubile, domiciliata in Torrazza di Santa Maria della Versa (Pavia).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà senz'altro alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 agosto 1932 Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6420)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 23 dicembre 1932-XI il signor dott. Rubino Tommaso fu Luigi, notaio residente ed esercente in Bari, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(7866)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 2.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.18
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	375.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.25
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.33
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.662
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.35
Olanda (Fiorino)	7.86
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.562
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.70
Id. 3,50 % (1902)	76.425
Id. 3 % lordo	55.55
Consolidato 5 %	84.60
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.525
Id. id. Id 1934	100.95
Id. id. Id. 1940	101.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (ELENCO n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	513052 513053	400 — 200 —	*Silvestri* Filomena e Cristina fu Riccardo, minori sotto la *p. p. della madre* Scinto Amalia, dom. a Salerno. La seconda rendita è con usuf. vital. a Scinto Amalia fu Nicola, ved. di *Silvestri* Riccardo, dom. a Salerno.	*Silvestre* Filomena e Cristina, minori sotto la *tutela* di Scinto Amalia, dom. a Salerno. La seconda rendita è con usuf. vital. a Scinto Amalia fu Nicola, ved. di *Silvestre* Riccardo, dom. a Salerno.
»	164707	2000 —	Arnaboldi *Emanuele* fu Emilio, dom. a Cassina Rizzardi (Como); con usuf. vital. a Silvani Maria fu Carlo, ved. di Arnaboldi Emilio, interdetta sotto la tutela del figlio Arnaboldi *Emanuele*.	Arnaboldi *Vittorio-Emanuele* fu Emilio, dom. come contro; con usuf. vital a Silvani Maria fu Carlo, ved. di Arnaboldi Emilio, interdetta sotto la tutela del figlio Arnaboldi *Vittorio-Emanuele*.
»	177667	25 —	*Butarione* Eugenia di Basilio, nubile, dom. a Demonte (Cuneo).	*Bertarione* Eugenia di Basilio, nubile, dom. come contro.
»	274320	500 —	Toro *Gregorio* fu Francesco, minore sotto la tutela di Esposito Felice fu Andrea, domiciliato a Nicastro (Catanzaro).	Toro *Francesco-Gregorio* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
» Cons. 5 % Littorio »	504655 54288 61333	800 — 500 — 300 —	Ceriello Ettore fu Luigi domiciliato a Laviano (Salerno), con usuf. vitale a Masi *Arcangela* fu Pietro, ved. Ceriello, domiciliata a Laviano.	Ceriello Ettore fu Luigi, domiciliato come contro; con usuf. vital. a Masi *Maria-Arcangela* fu Pietro, ved., ecc. come contro.
»	30071	120 —	Senes Rosalia fu Edoardo, moglie di *de Fenari* Giovanni, domicilata a Napoli, vincolata.	Senes Rosalia fu Edoardo, moglie di *Fenari* Giovanni, domiciliata a Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	301034	100 —	Giraldi Modesta fu Francesco moglie di *Rabaudo* Giulio, domiciliata a Bozzoli (Genova).	Giraldi Modesta fu Francesco, moglie di *Rebaudo* Giulio, domiciliata come contro.
Cons. 5 % Littorio	69454	130 —	Peretto *Elia* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barghi Angela ved. di Peretto Pietro, domiciliato a Graglia (Vercelli).	Peretto *Ellia* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	402943 407839	60 — 800 —	Natale *Giovanni* fu Bonifacio, dom. a Cerchiara di Calabria (Cosenza).	Natale *Francesco Giambattista, detto Giovanni* fu Bonifacio, dom. come contro.
»	115560	100 —	Pascal *Giacomo* fu *Giacomo*, dom. a Salza di Pinerolo (Torino).	Pascal *Giovanni-Giacomo* fu *Giovanni-Giacomo*, dom. come contro.
»	215699	240 —	Bischetti *Pia* di Daniele, nubile, dom. a Gragnano (Napoli); con usuf. vital. a Bischetti Daniele fu Francesco.	Bischetti *Maria-Eleonora Geltrude-Pia* di Daniele, nubile, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	273177	275 —	Bischetti Flora, moglie di *Scala* Vincenzo, Francesco, Luigi, Temistocle e *Pia* di Daniele, l'ultima *minore sotto la p. p. del padre*, tutti quali eredi indivisi della madre *Elvira* Laino Landolfi, dom. a Napoli; con usufr. vital. come la precedente.	Bischetti Flora, moglie di *Scola* Vincenzo, Francesco, Luigi, Temistocle e *Maria-Eleonora-Geltrude-Pia* di Daniele, l'ultima *nubile*, tutti quali eredi indivisi della madre *Maria-Elvira* Laino Landolfi, dom. a Napoli, con usuf. vital. come contro.
3,50 %	377092	140 —	Sciaccaluga *Luigia* fu Domenico, nubile, domiciliata a Genova; vincolata di usuf. vitalizio.	Sciaccaluga *Maria-Luisa* fu Domenico, nubile dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7758)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.